

MASSIMA

Tribunale sez. II - Monza, 10/05/2022, n. 1061

Le ordinarie attribuzioni patrimoniali in favore del convivente more uxorio non sono ripetibili

Ai fini della ripetibilità delle attribuzioni patrimoniali in favore del convivente more uxorio occorre valutare se e come queste si configurino come modalità di contribuzione al ménage familiare: va infatti detto che un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens. Alla luce di questo criterio, le spese e le attribuzioni in favore dell'altro convivente che, per la loro entità, frequenza, natura e destinazione, risultano funzionali all'amministrazione familiare non sono ripetibili.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2022

MASSIMA

Tribunale sez. III - Firenze, 28/03/2022, n. 880

Unioni di fatto e matrimonio

Le unioni di fatto sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, esprimendosi anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio che vengono effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2022

MASSIMA

Tribunale sez. XVII - Roma, 14/02/2022, n. 2330

Limiti alla configurabilità di una obbligazione naturale nell'attribuzione patrimoniale in favore

Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2022

MASSIMA

Cassazione civile sez. VI - 16/11/2021, n. 34516

Obbligazioni naturali: irreperibilità della obbligazione per l'esistenza dei doveri morali e sociali

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2034 cod. civ., in ipotesi di obbligazione naturale, **i doveri morali e sociali, ivi previsti, non producono altri effetti all'infuori dell'irreperibilità**, così come prevista dal comma precedente. Pertanto, l'autonomia negoziale non può estrinsecarsi con una promessa di pagamento produttiva di un nuovo e diverso vincolo giuridico, né può trasformare la natura di quel dovere mediante novazione.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2022
